Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | **Roma — Martedì, 18 novembre** | **Numero 272**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi e in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2047 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Veduto il regolamento generale universitario approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796, modificato con R. decreto 21 settembre 1911, n. 1194;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli studenti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, i quali si trovino sotto le armi, saranno a cura dei rispettivi rettori e direttori inscritti d'ufficio, per l'anno accademico 1919-920, all'anno di corso successivo a quello in cui vennero inscritti nell'anno 1918-919.

I rettori e i direttori prima di ordinare detta iscrizione dovranno accertarsi che lo studente si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente per quanto riguarda la regolarità della sua inscrizione in una Università o Istituto d'istruzione superiore nell'anno 1918-919 e per quanto si riferisce al suo stato presente di militare.

Art. 2.

Sono dispensati dall'obbligo della frequenza alle lezioni e alle esercitazioni dei rispettivi corsi, oltre gli studenti di cui al precedente articolo, anche gli studenti sotto le armi, i quali chiedano e ottengano l'immatricolazione nell'anno accademico 1919-920, e finchè prestino effettivo servizio militare.

Art. 3.

Agli studenti che siano sotto le armi e che si presentino entro l'anno accademico 1919-920 a sostenere gli esami di laurea o di diploma è data facoltà di omettere la presentazione e la disputa della dissertazione scritta e di sostituirla con la discussione orale di un tema che sarà assegnato dalla Commissione esaminatrice dieci giorni avanti a quello fissato per gli esami.

Art. 4.

Agli studenti di cui agli articoli 1 e 2 è concessa la proroga del pagamento delle tasse di iscrizione. Però essi dovranno pagarle insieme con le soprattasse di esame, prima di presentarsi a sostenere qualsiasi esame, riferentesi agli anni di corso per i quali non abbiano ancora corrisposto le tasse medesime.

Art. 5.

È concessa anche per l'anno accademico 1919-920 la dispensa dal pagamento delle tasse d'immatricolazione e d'iscrizione e delle soprattasse per gli esami speciali e di laurea, esclusa la tassa di diploma, agli studenti i quali siano sotto le armi e appartengano a famiglia di disagiata condizione, se anche questa condizione sia transitoria e determinatasi in conseguenza della guerra.

La domanda per ottenere tale dispensa dovrà essere presentata ai rettori delle Università e ai direttori degli Istituti d'istruzione superiore, e non oltre il 31 luglio 1920.

La condizione disagiata della famiglia dovrà comprovarsi secondo le norme vigenti.

Art. 6.

Il beneficio della dispensa dalle tasse sopra indicate è concesso, per l'anno accademico 1919-920, anche nel caso in cui il padre dello studente o un suo fratello, a carico del quale fosse il mantenimento della famiglia sia morto in guerra o risulti disperso, oppure sia inabilitato all'esercizio della professione a causa di ferite o di infermità contratte in guerra.

La concessione di cui al comma precedente è subordinata, oltre che all'accertamento, secondo le disposizioni vigenti, della disagiata condizione della famiglia dello studente, alla presentazione di apposito certificato dell'autorità militare che attesti la morte, o la dispersione, o la inabilitazione fisica del padre o del fratello.

Siffatta disposizione è pure estesa alle vedove dei militari morti in guerra, alle mogli dei militari dispersi, o inabilitati all'esercizio della professione a causa di ferite o di infermità contratte in guerra che siano inscritte all'Università e agli istituti di istruzione superiore.

Art. 7.

Ai militari, i quali essendo già in possesso di una laurea o di un diploma, conseguito nella Università o negli Istituti di istruzione superiore, chiedano ed ottengano per l'anno accademico 1919-920, la immatricolazione al corso di studi, per il conseguimento di un'altra laurea o diploma, non potrà essere applicata veruna delle disposizioni eccezionali emanate o che saranno emanate a favore degli studenti militari, in deroga alle vigenti disposizioni del regolamento generale universitario e dei regolamenti speciali di Facoltà.

Il medesimo trattamento sarà usato dei militari ai militari i quali abbiano compiuto l'intero corso degli studi di una facoltà o scuola, anche se non siansi ancora presentati all'esame di laurea, e agli ufficiali in servizio attivo permanente nell'esercito o nell'armata.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 341, relative ai corsi d'istruzione per gli studenti militari nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore.

Art. 9.

Gli studenti militari e gli studenti ex-militari, per i quali siasi proceduto ad iscrizione d'ufficio nelle Università o negli Istituti di istruzione superiore, potranno frequentare nell'anno accademico 1919-920, a complemento dei loro studi, i corsi normali di singole discipline, da essi liberamente scelte, nelle Università o negli Istituti di istruzione superiore predetti, tanto se, rispetto a queste discipline, ebbero le iscrizioni d'ufficio senza superare i relativi esami, quanto se abbiano anche sostenuti gli esami stessi.

Art. 10.

Agli studenti militari e agli studenti ex-militari, menzionati al precedente articolo, i quali, per sostenere esami su materie sperimentali di cui siano eventualmente in difetto, debbono dimostrare di aver compiuti i rispettivi esercizi, è consentito di frequentare per l'anno accademico 1919-920 le esercitazioni di dette materie nei corsi normali, rispettivamente per un trimestre o per un semestre o per due semestri, secondo che nei corsi normali tali esercitazioni abbiano la durata di sei mesi o di un anno o di un biennio.

Nei riguardi degli studenti anzidetti e per l'anno accademico 1919-920 le esercitazioni dei corsi normali di materie sperimentali saranno considerate come ripartite in due semestri, il primo dei quali compreso fra il 16 ottobre 1919 e il 15 febbraio 1920, e il secondo per il 16 febbraio e il 30 giugno 1920.

Gli esercizi che si dovrà dimostrare di aver compiuto, per adire gli esami di materie sperimentali, sono quelli indicati nell'allegato *A* del citato decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 341.

I Consigli di Facoltà e i Consigli delle scuole decideranno, in rapporto alla durata della frequenza alle esercitazioni di materie sperimentali, circa l'ammissione ai relativi esami dei giovani i quali abbiano compiute le esercitazioni stesse in modo diverso da quello previsto nel comma primo del precedente articolo.

Art. 11.

Veruna tassa è dovuta da coloro che avendo corrisposto le tasse per gli anni di corso normali ed essendo stati esonerati dal pagamento di esse vogliono ora frequentare singole discipline dei corsi stessi, giusta l'art. 9, e seguire le esercitazioni di materie sperimentali giusta l'art. 10 del presente decreto.

Sono invece dovuti per ciascun semestre delle esercitazioni predette e per ciascuna materia sperimentale i contributi di laboratorio nella misura stabilita per l'intero anno del corso normale.

Sono inoltre dovute a tutti coloro a cui si riferiscono le disposizioni contenute negli articoli 8 e seguenti del presente decreto, quando chieggano di sostenere esami, le sovrattasse di esami annuali per gli esami speciali, e di laurea o di diploma, nella misura stabilita dalle norme vigenti.

Art. 12.

A coloro i quali abbiano frequentati, giusta gli articoli precedenti, o insegnamenti di singole discipline dei corsi normali che non erano più tenuti a seguire, o le esercitazioni di materie sperimentali, sarà rilasciato, ove richiesto, un certificato di frequenza secondo le norme comuni.

Art. 13.

In vantaggio esclusivo degli studenti militari e degli studenti ex-militari, di cui all'art. 9 del presente decreto, si terranno nell'anno accademico 1919-920 nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore, sezioni straordinarie di esami nella prima metà di gennaio, di marzo e di maggio 1920 nelle quali detti studenti potranno sostenere, così come nelle sessioni ordinarie dello stesso anno accademico tanto gli esami speciali, di cui siano in debito, quanto gli esami di laurea o di diploma.

Art. 14.

Per l'anno accademico 1919-920 sarà consentita l'abbreviazione

del corso di studi universitari a quegli studenti i quali, avendo compiuto il corso degli studi medii, comprovino di aver conseguito con ritardo il titolo di licenza di essi studi, in conseguenza esclusiva della loro chiamata alle armi e del servizio militare prestato durante la guerra.

L'abbreviazione anzidetta consisterà nella iscrizione al secondo anno di corso per coloro che dimostrino di aver subito nel conseguimento della licenza un ritardo di un anno scolastico, e nella iscrizione al terzo anno per coloro che comprovino di avere subito un ritardo di due o più anni.

Art. 15.

Gli effetti dell'abbreviazione del corso di studi, di cui all'articolo precedente, non si estenderanno alle tasse e soprattasse universitarie, le quali saranno dovute per l'intero corso di studi normale.

Gli interessati sono tuttavia ammessi a chiedere, non oltre il 31 luglio 1920, la dispensa dalle tasse e sopratasse anche per l'anno o per gli anni di corso per i quali sia loro consentito il beneficio dell'abbreviazione. Detta dispensa sarà concessa indipendentemente dai voti di merito sulla base delle disagiate condizioni economiche della famiglia dei richiedenti giusta le norme contenute nell'art. 5 del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2053 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. n. 33. Indennità di residenza ai prefetti . . .	100,000 —
Cap. n. 124-VIII (Di nuova istituzione). Acquisto di automobili per uso dei prefetti	125,000 —
Totale delle maggiori assegnazioni . . .	225 000 —

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2057 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1919-920 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA:

a) lo stanziamento dell'art. 31: Ricupero di somme adoperate per l'acquisto di orzo da semina, ecc., è aumentato di L. 800.000;

b) è istituito l'art. 33-*bis*: Ricupero di somme adoperate per l'acquisto di animali da lavoro somministrati agli agricoltori, con lo stanziamento di L. 500.000.

SPESA:

a) lo stanziamento dell'art. 218: Acquisto di orzo da semina da distribuirsi, ecc, è aumentato della somma di L. 800000;

b) è istituito l'art. 219-*bis*: Acquisto di animali da lavoro da cedersi agli agricoltori della Tripolitania contro rimborso rateale, con lo stanziamento di L. 500.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2058 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il patrimonio del Manicomio di Santa Maria della Pietà, di Roma, è devoluto, con tutti i diritti e gli oneri inerenti, alla provincia di Roma, per i fini dell'assistenza legale agli alienati poveri.

È conservato agli edifici destinati al frenocomio suddetto lo storico titolo di Manicomio di Santa Maria della Pietà.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2062 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con i ministri del tesoro e dei trasporti marittimi e ferroviari;

Udito il consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 66.000.000 per l'esecuzione delle opere di completamento, sistemazione ed arredamento del porto di Palermo.

Art. 2.

Nella somma di cui all'articolo precedente è compresa la spesa per l'acquisto e l'espropriazione e l'adattamento del fabbricato della sesta casa situata in via dei Vespri in Palermo e da cedersi in uso all'autorità militare, in sostituzione dei locali da questa attualmente occupati nell'ex-forte Castellammare, che dovrà essere demolito e la cui area con quelle annesse resterà di pertinenza del Demanio marittimo.

Art. 3.

La spesa di cui all'art. 1 sarà prelevata fino alla concorrenza di 15 milioni dai fondi assegnati alle opere marittime straordinarie con l'art. 1, lettera *b*) del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150.

Successivamente sarà provveduto con la legge di approvazione del bilancio annuale.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2064 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1917, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari per l'esercizio finanziario 1919-920 sono apportate le seguenti maggiori assegnazioni:

Cap. n. 2. Ministero - Spese varie d'ufficio	150.000
Cap. n. 6. Compensi per lavori o servizi straordinari, ecc.	300.000
Cap. n. 7. Sussidi ad impiegati, ecc.	15.000
Cap. n. 9. Spese casuali	5.700
Cap. n. 11. Spese di trasferta, ecc.	80.000
	550.700

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua coversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2067 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 105 « Spese di stampa, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920 è aumentato della somma di lire ottantamila (L. 80.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertiti in legge ed entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2068 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'assistenza militare e le pensioni di guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 è istituito il capitolo n. 21-*bis*

« Assistenza ai militari malarici congedati » con lo stanziamento di lire seicentomila (L. 600,000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — DA COMO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2083 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Vista la legge, testo unico, per le tasse sui velocipedi ed altri veicoli meccanici, approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135;

Visto il regolamento approvato col Nostro decreto 31 agosto 1910, n. 642;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 8 e 9 del regolamento approvato col R decreto 31 agosto 1910, n. 642, sono sostituiti i seguenti:

Art. 8. — Nelle licenze di circolazione dei motocicli, automobili ed autoscafi deve essere indicato il massimo di forza, espresso in cavalli dinamici (HP) che il motore può sviluppare.

Per gli automobili e per gli autoscafi destinati ad uso pubblico esclusivo e permanente di linea regolare non postale e da piazza e per quelli destinati ad uso esclusivo e permanente di trasporto merci, la Prefettura dichiara nella licenza tale destinazione.

Art. 9. — A decorrere dal 1° gennaio 1920 per l'accertamento del massimo di forza che il motore dei motocicli, automobili ed autoscafi può sviluppare, agli effetti della liquidazione della tassa, seno adottate le seguenti formule:

1. Per i motori a benzina a quattro tempi:

$$HP = 0,08782, n. V\ 0,6541$$

dove:

n = numero dei cilindri,

V = volume della cilindrata (area dello stantuffo moltiplicata per la corsa) espresso in centimetri cubici.

2. Per i motori a benzina a due tempi i risultati della formula precedente dovranno essere moltiplicati per il coefficiente 1.625.

3. Per i motori a vapore a doppio effetto:

a) se a semplice espansione:

$$HP = 2\,n\,P\,D^2\,C\,N$$

in cui:

n = numero dei cilindri;

P = pressione massima effettiva di lavoro della caldaia in chilogrammi per cm². Per le caldaie tipo « Serpollet » si assumerà P = 50;

D = diametro dello stantuffo in metri;

C = corsa dello stantuffo in metri;

N = numero dei giri del motore per minuto primo, alla velocità di regime. Come semplice indicazione può ritenersi che vari da 250 a 300.

Per i motori a semplice effetto, la potenza è la metà di quella risultante dalla formula.

b) se a duplice espansione:

$$HP = 2\,n'\,(P - p)\,D^2\,C\,N + 2\,n''\,p\,d^2\,C\,N$$

in cui:

n' = numero dei cilindri ad alta pressione;

p = pressione del vapore all'uscita del cilindro ad alta pressione, in chilogrammi per cm²;

D = diametro dello stantuffo ad alta pressione, in metri;

n'' = numero dei cilindri a bassa pressione;

d = diametro dello stantuffo a bassa pressione, in metri;

P, C, N = come alla lettera a).

Non vanno considerati come motori a duplice espansione quelli i cui cilindri per dispositivi speciali possono agire anche tutti ad alta pressione. In questo caso si applicherà la formula a) per ciascuno dei cilindri, e la potenza del motore sarà la somma delle potenze dei singoli cilindri.

4. Per i motori elettrici con eccitazione in serie:

$$HP = \frac{1,1}{1000}\,V\,A \text{ (per ciascun motore)}$$

in cui:

V = tensione massima iniziale di scarica in volt, che permette di ottenere il combinatore (controller) mediante l'aggruppamento degli accumulatori;

A = intensità di corrente, in ampère, che circola nel motore quando il combinatore inserisce la resistenza minore o quando il motore gira alla velocità di regime: come semplice indicazione può ritenersi di 700 a 900 giri al minuto primo.

Come controllo, nel caso si tratti di un veicolo con accumulatori a piombo, di tipo comune, si può usare la formula:

$$HP = \frac{3.5}{1000}\,n\,S$$

in cui:

n = numero totale delle piastre della batteria, qualunque sia l'aggruppamento di esse;

S = area in dm² della faccia di una piastra.

In caso di motori diversi da quelli sovra contemplati, si procede per prova diretta.

Contro il risultato degli accertamenti compiuti dagli uffici locali incaricati, è ammesso il ricorso al Ministero delle finanze.

Art. 2.

Tutti i motocicli, automobili ed autoscafi già in circolazione alla pubblicazione del presente decreto devono essere presentati a cura dei possessori ad una nuova verifica da parte dei circoli ferroviari d'ispezione o degli uffici del genio civile per un nuovo accertamento della potenza in base alle formule di cui al precedente articolo.

Dell'accertata nuova potenza dev'essere presa nota con inchiostro rosso nelle licenze di circolazione di cui al regolamento 2 luglio 1914, n. 811, a cura del funzionario accertante, a fianco della potenza tassabile preesistente, la quale deve essere depennata.

Il funzionario stesso appone a fianco dell'avvenuta correzione la propria firma ed il bollo d'ufficio.

Al funzionario che procede al nuovo accertamento della potenza è dovuta dal possessore dell'autoveicolo un'indennità di lire cinque.

Art. 3.

Gli autoveicoli per i quali al 1° gennaio 1920 (o, comunque, all'atto del pagamento della tassa di circolazione dell'anno solare 1920) i circoli ferroviari di ispezione o gli uffici del genio civile non abbiano ancora potuto ultimare la verifica, possono essere ammessi a pagare in via provvisoria la tassa del 1920 in base alla potenza antica. In tal caso però i possessori devono versare all'ufficio del registro un deposito di L. 30, 200 o 100 a seconda che trattasi di motociclo, automobile

od autoscafo, deposito da conteggiarsi dopo l'avvenuto accertamento della nuova potenza.

Detto accertamento deve essere ultimato per tutti indistintamente gli autoveicoli entro il 31 marzo 1920 ed i possessori inadempienti a tale obbligo perdono il diritto al conteggio del deposito nella tassa dell'anno solare 1920 ed il deposito resta incamerato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 15 novembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	85.93	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	91.57	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 15 novembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 124,78 — Londra 48,00 — Svizzera 215 33 — New York 11.76 — Oro 190,31.

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

IL MINISTRO

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e il regolamento generale per la sua applicazione, approvati con Regi decreti 22 e 24 novembre 1908, nn. 693 e 756;

Vista la legge 6 luglio 1911, n. 648, e il regolamento speciale per i personali di ragioneria, di gestione e d'ordine dei RR. arsenali marittimi, approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 950;

Visto il R. decreto 18 settembre 1919;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli per 50 posti di applicato di 3ª classe nel personale d'ordine dei RR. arsenali marittimi con lo stipendio annuo di L. 3150 (ivi compresi gli aumenti di cui ai decreti Luogotenenziali n. 107 in data 10 febbraio 1918 e n. 973 in data 19 giugno 1919) e le indennità che attualmente sono corrisposte agli applicati di 3ª classe nel ruolo organico del personale d'ordine sopracitato.

Art. 2.

Possono prendere parte a tale concorso gli invalidi di guerra col grado di sottufficiale nella R. marina o che abbiano conseguita la licenza ginnasiale o di scuola tecnica. Non sono ammessi titoli equipollenti.

Tutti i candidati, alla data della pubblicazione del bando, dovranno aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35 anni.

Art. 3.

Le domande, in carta libera, stese di pugno degli aspiranti, da essi sottoscritte, con l'indicazione della loro residenza, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - sez. 2ª) non più tardi del 31 dicembre 1919, pel tramite dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, corredate dei seguenti documenti, anche in carta libera:

a) atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale;

b) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario, di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto;

c) certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto o dal sottoprefetto;

d) certificato rilasciato da un sanitario designato dall'Opera nazionale, dal quale risulti che l'invalido possiede l'idoneità fisica necessaria e sufficiente per potere esercitare utilmente le funzioni del posto cui aspira;

e) certificato di licenza ginnasiale o tecnica, da cui risultino i punti riportati nelle singole materie;

f) dichiarazione della competente autorità attestante l'invalidità del candidato e la categoria della pensione che gli è stata assegnata;

g) altri titoli da cui risultino tutte le eventuali forme di attività che possano concorrere a meglio far valutare gli aspiranti.

Art. 4.

Le domande non pervenute corredate dai documenti richiesti entro il termine fissato dal presente bando non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

L'esame dei titoli degli aspiranti sarà fatto da una Commissione, costituita come appresso:

1 direttore capo divisione, presidente;

1 capo sezione della carriera di 1ª categoria, membro;

1 archivista capo del Ministero, membro;

1 funzionario di 1ª categoria, segretario.

Art. 6.

Il conferimento della nomina avrà luogo nell'ordine risultante dalla graduatoria che sarà formata dalla Commissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 7 novembre 1919.

SECHI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 5 del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1810;

Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1919, n. 7830, col quale vengono stabilite le norme pel conferimento dei posti vacanti nel ruolo organico del Ministero del tesoro;

Determina:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli nell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro:

1° a n. 20 posti di segretario di ultima classe;

2° a n. 15 posti di ragioniere di ultima classe;

3° a n. 90 posti di applicato di ultima classe;

4° a n. 26 posti d'inserviente.

Art. 2.

I posti saranno conferiti:

Nei riguardi dei segretari e dei ragionieri:

Per un terzo:

agli invalidi della guerra, scelti fra i designati dall'Opera nazionale, che abbiano l'attitudine fisica necessaria per disimpegnare regolarmente il loro ufficio;

Per un terzo, nell'ordine di precedenza seguente:

a) agli orfani di guerra;

b) a coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Per un terzo, nell'ordine di precedenza seguente:

c) a funzionari del Ministero del tesoro e degli uffici da esso dipendenti;

d) ad avventizi del Ministero del tesoro e degli uffici da esso dipendenti ed a coloro che, già in servizio nel Ministero o negli uffici dipendenti in qualità di avventizi, abbiano dovuto, durante la guerra, lasciare l'Amministrazione perchè chiamati alle armi;

e) ad estranei.

I concorrenti debbono possedere la laurea in giurisprudenza per la carriera amministrativa e la licenza liceale o di Istituto tecnico per la carriera di ragioneria.

Gl'invalidi della guerra e i concorrenti di cui alla lettera *b*) non dovranno aver superata l'età di anni 40 al 25 ottobre 1919 e quelli di cui alle lettere *a*) ed *e*) l'età di anni 35. Nessun limite è stabilito per i concorrenti di cui alle lettere *c*) e *d*).

Nei riguardi degli applicati:

Per un terzo:

agli applicati delle Amministrazioni militari dipendenti od in mancanza ai sottufficiali designati dal Ministero della guerra, ai termini dell'art. 23 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con regio decreto 17 novembre 1912, n. 1329;

Per un terzo:

agli invalidi della guerra, designati dall'Opera nazionale in applicazione del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1158, che posseggano l'attitudine fisica necessaria per disimpegnare regolarmente il loro ufficio;

Pel rimanente terzo;

Per metà, nell'ordine di precedenza seguente:

a) agli orfani di guerra;

b) a coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

Per l'altra metà, nell'ordine di precedenza seguente:

c) ai funzionari degli uffici dipendenti ed agli avventizi del Ministero del tesoro assunti in servizio anteriormente all'attuazione del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 625;

d) agli impiegati del ruolo subalterno del Ministero del tesoro con preferenza a coloro che provengano dai sottufficiali del R. esercito e della R. marina, della R. guardia di finanza e in genere dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, o che in atto disimpegnino funzioni d'ordine, o che, durante la guerra, abbiano eventualmente raggiunto il grado di ufficiale;

e) agli avventizi del Ministero del tesoro, anche se addetti a mansioni di inserviente, assunti posteriormente all'attuazione del precitato decreto Luogotenenziale ed a coloro che, già in servizio nel Ministero stesso in qualità di avventizi, abbiano dovuto, durante la guerra, lasciare l'Amministrazione perchè chiamati alle armi;

f) ad estranei.

Gl'invalidi di guerra ed i concorrenti di cui alle lettere *a*), *b*) ed *f*) debbono possedere la licenza ginnasiale o tecnica od altro titolo equipollente.

Per i concorrenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) il titolo di studio potrà essere sostituito da una attestazione del rispettivo capo di ufficio comprovante la loro idoneità al posto cui aspirano.

Gl'invalidi della guerra ed i concorrenti di cui alla lettera *b*) non dovranno aver superato l'età di anni 40 al 25 ottobre 1919 e quelli di cui alle lettere *a*) ed *f*) l'età di anni 35.

Nessun limite è stabilito per i concorrenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*).

Nei riguardi degli inservienti:

Per un terzo:

agli invalidi della guerra designati dall'Opera nazionale, che abbiano l'attitudine fisica necessaria per disimpegnare l'impiego cui aspirano.

Per un terzo, nell'ordine di precedenza seguente:

a) agli orfani di guerra;

b) a coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Per un terzo, nell'ordine di precedenza seguente:

c) agli avventizi del Ministero del tesoro ed a coloro che, già in servizio nel Ministero stesso in qualità di avventizi, abbiano dovuto, durante la guerra, lasciare l'Amministrazione perchè chiamati alle armi;

d) ad estranei con preferenza a coloro che abbiano prestato servizio, in qualità di sottufficiali, nel R. esercito o nella R. marina, nella R. guardia di finanza e in genere nei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, o che siano figli di impiegati o di agenti subalterni dello Stato defunti o a riposo.

I concorrenti debbono sapere leggere e scrivere.

Gl'invalidi della guerra ed i concorrenti di cui alla lettera *b*) non dovranno aver superato l'età di anni 40 al 25 ottobre 1919 e quelli di cui alle lettere *a*) e *d*) l'età di anni 35.

Nessun limite è stabilito per i concorrenti di cui alla lettera *c*).

Art. 3.

Gli aspiranti (ad eccezione degli invalidi della guerra, che saranno designati dall'Opera nazionale, o degli applicati o sottufficiali, da designarsi dal Ministero della guerra dovranno far pervenire al Ministero del tesoro, Direzione generale del segretariato (Divisione I) domanda scritta e firmata di loro pugno, su carta da bollo da L. 2, entro il 15 dicembre 1919.

Alla domanda, nella quale sarà indicato il preciso recapito dell'aspirante, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita, su carta da bollo da L. 1, debitamente legalizzato dal Presidente del tribunale competente per gli aspiranti i quali non siano nati nel comune di Roma;

2° titolo di studio, in originale o in copia autentica;

3° certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 1. (Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane, anche quando manchino della naturalità);

4° certificato di buona condotta rilasciato su carta da bollo da L. 1 dal sindaco del Comune nel quale il concorrente risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un periodo minore, anche dal sindaco del luogo della residenza anteriore;

5° certificato di non incorsa penalità, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale, sulla competente carta da bollo;

6° certificato medico, su carta da bollo da L. 1, debitamente vidimato, dal quale risulti che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed immune da difetti fisici che lo possano rendere inabile al lavoro. (Per gli invalidi di guerra dovrà risultare la loro capacità a prestare utile servizio e l'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre gli aspiranti a visita medico-fiscale);

7° certificato di leva o congedo militare.

Gli aspiranti potranno inoltre presentare tutti quegli altri titoli che valgano a dimostrare la loro idoneità all'impiego cui aspirano.

I certificati di cittadinanza italiana, di buona condotta, di non incorsa penalità e di sana costituzione fisica dovranno essere di data non anteriore di tre mesi al 25 ottobre 1919.

Le firme del sindaco nei certificati di cittadinanza italiana e di buona condotta e nella vidimazione del certificato medico dovranno essere debitamente legalizzate.

Le legalizzazioni non occorrono per i certificati rilasciati o vidimati dal sindaco di Roma.

Art. 4.

Gli aspiranti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 6 e 7; dovranno però esibire un certificato in carta da bollo da L. 1 del comandante del corpo al quale appartengono, per comprovare la loro buona condotta. Dovranno inoltre esibire copia del loro stato di servizio, rilasciato dalla competente autorità militare.

Art. 5.

Gli aspiranti che occupino un impiego di ruolo nell'Amministrazione dello Stato dovranno presentare la domanda pel tramite dell'ufficio da cui dipendono. A corredo della domanda basterà che siano presentati i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) copia dello stato di servizio autenticato dal capo di ufficio.

Art. 6.

Non sarà tenuto conto delle domande presentate in tempo utile, ma non documentate regolarmente.

Art. 7.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta da una Commissione nominata con decreto Ministeriale e così composta:

dal direttore generale o dell'ispettore generale del Segretariato, presidente;

dal direttore capo del personale;

da due funzionari di carriera amministrativa di grado non inferiore a capo sezione;

da un funzionario di carriera di ragioneria di grado non inferiore a capo sezione.

Un funzionario amministrativo del Ministero eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8.

La Commissione di cui all'articolo precedente, nei limiti dei posti messi a concorso, procederà alla formazione della graduatoria per le quattro categorie d'impiego in base ai titoli posseduti dagli aspiranti.

A parità di merito avranno la preferenza:

a) i feriti, stati insigniti di medaglia al valor militare o di altra speciale attestazione di merito di guerra;

b) gli insigniti di medaglia al valor militare o di altra speciale attestazione di merito di guerra, anche se non feriti;

c) coloro che siano rimasti feriti in combattimento, sebbene non insigniti di medaglia o di alcuna speciale attestazione;

d) coloro che abbiano riportato un maggior numero di punti negli esami sostenuti per conseguire il titolo di studio necessario per concorrere;

e) coloro che abbiano sostenuto altri concorsi nelle Amministrazioni dello Stato tenuto conto dell'esito dei concorsi stessi;

f) coloro che abbiano prestato maggior servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Art. 9.

Le graduatorie dei vincitori saranno rimesse al ministro per l'approvazione, dopo di che verranno inserite nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 10.

Sui reclami che venissero presentati entro 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno delle graduatorie, deciderà in via definitiva il ministro, sentita la Commissione.

Art. 11.

Qualora taluno dei vincitori rinunciasse al posto o venisse dichiarato dimissionario per non avere assunto servizio nel termine assegnato, potrà provvedersi alla sostituzione con la nomina di altrettanti concorrenti che, nelle rispettive graduatorie, immediatamente susseguono in ordine di merito.

I nominati resteranno per un anno in esperimento.

Trascorso l'anno, otterranno la nomina definitiva soltanto coloro per i quali il Consiglio di amministrazione avrà dato parere favorevole.

Anche durante l'esperimento, su proposta del Consiglio di amministrazione potranno essere esonerati dal servizio.

Dall'esperimento saranno dispensati i vincitori del concorso che siano già addetti, in qualità di impiegati o di avventizi, alle mansioni proprie del posto al quale verranno nominati. Essi potranno ottenere la promozione alle classi superiori con precedenza sugli altri, ma con riserva di anzianità.

Roma, 31 ottobre 1919.

Il ministro: SCHANZER.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

Beneficenza. — Nella colonia italiana a Buenos Aires venne aperta, sotto gli auspici del R. ministro Cobianchi, un'altra sottoscrizione per il sanatorio dei bambini tubercolotici in Ariccia, provincia di Roma. Vennero raccolte L. 20.500, rimesse all'on. Marchiava, benefico patrono della pietosa istituzione, a mezzo della prefettura.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro comunica le seguenti notizie ricevute dai suoi corrispondenti serici:

New York, 11. — Mercato seta sostenuto con affari normali — Quotasi giapponese 1 1/2 dollari 12,15 — Extra 12,45 — Double 13 — Classica italiana 12 — Extra 12,25 — Cambio a vista del dollaro 12,76.

Necrologio. — Ieri, ad Asti, sua città nativa, è morto improvvisamente l'on. avv. Edoardo Giovanelli, ex-deputato al Parlamento nazionale per nove legislature consecutive, quale rappresentante di Asti e del secondo collegio di Alessandria.

Alla Camera prestò sempre le energie dell'ingegno e vi coprì cariche difficili, specie nella Giunta del bilancio, alla quale costantemente veniva eletto.

Lascia di sè largo rimpianto, che sarà espresso da funebri solenni onoranze.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

MADRID, 16. — Nel discorso pronunziato in occasione della presentazione delle credenziali, il nuovo ambasciatore d'Italia ha rilevato che l'Italia e la Spagna, unita da legami di sangue e da una secolare tradizione, devono anche nell'avvenire lavorare unite a vantaggio della civiltà latina e a vantaggio del loro progresso economico; ed a questo scopo l'ambasciatore sollecita il benevolo appoggio del sovrano spagnuolo e del suo governo.

Il Re nella sua risposta ha dichiarato che cercherà di rendere sempre più strette le eccellenti relazioni che esistono fra le due nazioni e le lore dinastie. Dandovi il benvenuto, ha soggiunto il Sovrano, sono felice di esprimere i miei più sinceri e fervidi auguri per la felicità di S. M. il Re d'Italia e di tutta la sua Reale Famiglia e per la prosperità della nobile nazione italiana.

VARSAVIA, 16. — Il presidente del Consiglio dei ministri, Paderewski, ha pronunciato alla Dieta un discorso nel quale ha detto che la Conferenza ha fatto torto ai due distretti polacchi di Spisz e di Orawa privandoli del diritto di autodecisione; egli spera di rimediare a tale torto.

Passando a parlare dei problemi interni, Paderewski ha annunziato l'abolizione dell'Istituto nazionale per i cambi ed ha incitato al lavoro tutte le classi.

Ha annunziato pure la risoluzione presa dal Governo di sottoporre a un processo immediato tutti gli accaparratori e quelli che si lasciano corrompere con compensi, i quali saranno passibili della pena di morte e della confisca dei beni.

Queste parole hanno provocato un'ovazione calorosissima di tutta la Camera.

La Polonia, ha detto poi il presidente, non va nè a destra, nè a sinistra; la Polonia cammina sulla linea diritta.

Non rivoluzione, quindi, nè reazione; ma una libera evoluzione. Il Governo romperà col sistema tolstoiano d'indulgenza osservata finora e procederà energicamente a reprimere ogni manifestazione di anarchia da qualsiasi parte.

Il bene del paese esige che il Governo governi e non che sia governato. Il paese vuole che il Governo non tema nessun terrorismo.

PARIGI, 17. — Il Consiglio supremo si è riunito stamane al ministero degli esteri sotto la presidenza di Clémanceau. Il Consiglio ha preso visione di varie comunicazioni sulla situazione in Ungheria ma non ha preso alcuna decisione. È stato poscia deciso che le navi petroliere consegnate recentemente dalla Germania saranno condotte a Firth of Forth ed affidate alla sorveglianza del governo britannico. Il Consiglio ha infine deciso di invitare i governi serbo-croato e rumeno a firmare contemporaneamente il trattato con l'Austria e un accordo finanziario allegato a questo trattato già firmato a Saint Germain. La prossima seduta del Consiglio supremo avrà luogo domani.

LONDRA, 17. — Il *Daily Mail* ha da Helsingfors:

Il generale Judemic, comandante gli eserciti russi del nord-ovest si è dimesso. Lo ha sostituito il generale Saldoney, comandante in capo dell'esercito estone. Questa decisione è stata presa per evitare l'internamento delle truppe fedeli russe nel caso in cui esse passassero all'Estonia.

Tuttavia il Governo estone ha intenzione di internare questo esercito nel caso in cui debba passare la frontiera.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*